



# COMUNE DI MIRA

## Provincia di Venezia

PIAZZA IX MARTIRI, 3 - C.A.P. 30034 - TEL. 041-5628211 (centralino) - FAX 041-422023 - C.F. 00368570271

Indirizzo Internet: [www.comune.mira.ve.it](http://www.comune.mira.ve.it) - E-mail: [info@comune.mira.ve.it](mailto:info@comune.mira.ve.it)

### SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RISORSE – SERVIZI TRIBUTARI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

## Imposta Unica Comunale (IUC)

La Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'articolo 1, commi dal 639 al 705, così come, in parte, modificati dal D.L. 16 del 6/3/2014, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- Un primo presupposto costituito dal **possesso di immobili** e collegato alla loro natura e valore.
- Un secondo presupposto collegato all'**erogazione e alla fruizione di servizi** comunali.

Il tributo IUC (Imposta Unica Comunale) è composto da:

- **IMU (imposta municipale propria)** componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione delle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze);
- **TASI (tributo per i servizi indivisibili)** componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI (tassa sui rifiuti)** componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha abrogato, con decorrenza 1/1/2014, la TARES di cui dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);

Con delibera di C.C. 19 del 29/04/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, è stato approvato il **Regolamento** comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

## 1^ componente della IUC: Imposta Municipale Propria (IMU)

**Ad oggi il Comune di Mira deve ancora determinare le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2015.**

Entro il 16 giugno i contribuenti dovranno effettuare il versamento in acconto dell'imposta calcolato nella misura del 50% dell'imposta dovuta applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune nel 2014. L'ammontare complessivo del tributo dovuto per l'anno 2015 sarà conguagliato entro il 16 dicembre 2015 sulla scorta di aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per il 2015. Il versamento dell'IMU avviene in autoliquidazione, quindi al contribuente non verrà inviato nessun modello da parte degli Uffici Comunali ma sarà lo stesso utente che dovrà provvedere al calcolo ed alla compilazione del modello F24 con mezzi propri o tramite terzi. Il pagamento dell'IMU può essere effettuato con l'utilizzo della delega unificata (modello F24/F24 semplificato). L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 35/E del 12/04/2012 e Risoluzione n. 33/E/2013 ha approvato i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento con il modello F24:

3912 - IMU - abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE	-----
3914 - IMU - Terreni agricoli - COMUNE	-----
3916 - IMU - aree fabbricabili - COMUNE	-----
3918 - IMU - altri fabbricati - COMUNE	-----
3930 - IMU - immobili gruppo catastale D - incremento COMUNE rispetto all'aliquota 0,76%	3925 - IMU - immobili gruppo catastale D - aliquota 0,76% - STATO

Sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Mira: **F229**

**Limitatamente al codice tributo 3912 "abitazione principale e relative pertinenze", per gli immobili di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze DEVE essere compilato anche il campo "rateazione" inserendo il codice: 0101.**

Le modifiche al D.L. 201/2011, istitutivo dell'IMU, introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 hanno stabilito che è **ESENTE dall'imposta IMU l'abitazione principale e relative pertinenze** della stessa (considerate tali, ai fini IMU, solo in misura di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C6, C2, C7), **ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota stabilita dal Comune e la detrazione di cui al comma 10 del D.L. 201/2011.

La suddetta esenzione si applica, in forza di assimilazione operata dall'art. 13 del regolamento IUC, anche all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

Inoltre è stato previsto che **l'IMU non si applica a:**

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- un'unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso (a partire dall'anno 2015);
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Con deliberazione di C.C. n.19 del 29/4/2014 che approvava il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), si è stabilito, altresì, di sostituire integralmente il previgente regolamento IMU approvato con delibera C.C. n. 76 del 26/9/2012.

Le aliquote IMU 2014, al fine dell'effettuazione del calcolo dell'acconto IMU 2015, sono reperibili all'indirizzo: <https://www.comune.mira.ve.it/node/2244> E' altresì disponibile all'indirizzo <https://www.comune.mira.ve.it/> un facile ed intuitivo programma di calcolo per l'effettuazione dell'acconto IMU 2015 (Calcolo IUC 2015).

## 2^ componente della IUC: Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)

**Ad oggi il Comune di Mira deve ancora determinare le aliquote e le detrazioni TASI per l'anno 2015.**

Entro il 16 giugno i contribuenti dovranno effettuare il versamento in acconto dell'imposta calcolato nella misura del 50% dell'imposta dovuta applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune nel 2014. L'ammontare complessivo del tributo dovuto per l'anno 2015 sarà conguagliato entro il 16 dicembre 2015 sulla scorta di aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per il 2015 e pubblicate nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre 2015. Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, ossia quei servizi non misurabili singolarmente in quanto non vengono erogati ad uno specifico utente bensì all'intera comunità, come ad esempio la manutenzione delle strade, la manutenzione del verde pubblico, l'illuminazione pubblica etc.

**SOGGETTI PASSIVI ED ESENZIONI:** La TASI è pagata da chi possiede o detiene immobili a qualsiasi titolo, ivi compresa l'**abitazione principale**, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, **ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.**

**BASE IMPONIBILE:** La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**COME PAGARE:** Il versamento della TASI avviene in autoliquidazione e si effettua mediante il modello F24. Con la risoluzione n. 46 del 24/04/2014 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo, da utilizzare per la compilazione del modello F24.

Il Comune di Mira, nel 2014, ha applicato la TASI solo su abitazione principale e assimilati ed immobili merce. Di seguito vengono indicati i codici tributo relativi a dette fattispecie:

<b>3958</b>	codice tributo TASI per abitazione principale e relative pertinenze
<b>3961</b>	codice tributo TASI per altri fabbricati

Le aliquote TASI 2014, al fine dell'effettuazione del calcolo dell'acconto TASI 2015, sono reperibili all'indirizzo: <https://www.comune.mira.ve.it/node/2244> E' altresì disponibile all'indirizzo <https://www.comune.mira.ve.it/> un facile ed intuitivo programma di calcolo per l'effettuazione dell'acconto TASI 2015 (Calcolo IUC 2015).

## 3^ componente della IUC: Tassa sui Rifiuti (TARI)

**Ad oggi il Comune di Mira deve ancora approvare le aliquote TARI per il 2015.**

Il comma 639 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di una parte di natura patrimoniale (IMU) e di una parte riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Con decorrenza 01.01.2014, cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in virtù dell'abrogazione, ad opera del comma 704 dell'art. 1 L. 147/2013, della norma che lo istituiva (art. 14 D.L. 201/2011 e ss.mm.ii). Per effetto della suddetta abrogazione non trova più applicazione il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 8/8/2013, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data.

Con deliberazione di C.C. n. 11 del 27/03/2014 è stato affidato a Veritas S.p.A, società a capitale interamente pubblico e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa italiana ed europea per poter essere affidataria diretta di servizi pubblici, in applicazione dell'art. 1 comma 691 della L. 147/2013, per 5 (cinque) anni, dal 2014 al 2018, l'attività di gestione della tassa sui rifiuti, compresa l'attività di accertamento e riscossione. Alla stessa società è stata conferita ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali all'applicazione del nuovo tributo e, in particolare, all'emissione degli avvisi di pagamento inerenti il tributo e alla difesa per le eventuali controversie concernenti il tributo stesso.

Con il regolamento IUC sono state fissate le rate di pagamento della tassa sui rifiuti, in numero di 3, con le seguenti scadenze:

- 30 marzo 2015,
- 31 luglio 2015,
- 30 novembre 2015.

Mira, lì 11/05/2015

IL DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RISORSE  
Dott. Fabrizio Giovanni Domenico Zordan